



Edizione 12/2004

COMMERCIAL UNION

Previdenza

NET UNIT

**UNIT LINKED
CON PIANO DI VERSAMENTO
ANNUALE O MENSILE**

distribuito da



NET UNIT

UNIT LINKED CON PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE O MENSILE

SOMMARIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

- IL CONTRATTO
- I TERMINI PIÙ USATI
- ASPETTI LEGALI E FISCALI

NOTA INFORMATIVA

NORME CONTRATTUALI

- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NET UNIT UNIT LINKED CON PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE O MENSILE (TARIFFA UA2S)
- REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI:
 - * *CU BPL LIRA*
 - * *CU BPL GEMINI*
 - * *CU BPL TAURUS*

NET UNIT

UNIT LINKED CON PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE O MENSILE

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
 - ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
- anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.
Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale Assicurativa.

NET UNIT

UNIT LINKED CON PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE O MENSILE

CONOSCERE IL CONTRATTO

Conservi con cura questo *Testo Contrattuale NET UNIT*, la *Proposta-Certificato*, documento che attesta la stipulazione del Contratto e con il quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Previdenza S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel Testo Contrattuale **NET UNIT** sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, che illustra le principali caratteristiche del Suo Contratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - * le **Condizioni di Assicurazione**: si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto: un Contratto collegato ai Fondi Interni Assicurativi da Lei prescelti, che Le permette di scegliere tra un Piano di Versamento Annuale ed un Piano di Versamento Mensile (Tariffa UA2S);
 - * il **Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi**: stabilisce le modalità di gestione dei Fondi Interni Assicurativi **CU BPL LYRA**, **CU BPL GEMINI** e **CU BPL TAURUS**.

La scelta di investimento da Lei effettuata in ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi **CU BPL LYRA**, **CU BPL GEMINI** e **CU BPL TAURUS**, avviene in base alle Sue decisioni al momento della stipulazione del Contratto; Lei potrà comunque richiedere il trasferimento del controvalore delle units in base alla Sua propensione alla diversificazione dell'investimento, da uno dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, ad un altro Fondo Interno Assicurativo, tra quelli predisposti dalla Società per il presente Contratto.

NET UNIT

UNIT LINKED CON PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE O MENSILE

COSA S'INTENDE PER.....

Società

Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Previdenza S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Contraente

Persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato

Persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente;

Beneficiario

Persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione prevista;

Soggetto Incaricato

BIPIELLE PREVIDENZA ASSICURATIVA S.r.l. che si avvale dei Promotori Finanziari di BIPIELLE.NET tramite i quali è stato stipulato il Contratto;

Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente e l'Assicurato – se persona diversa – hanno sottoscritto la Proposta-Certificato, e il Contraente ha versato il primo premio annuo - o le prime tre rate di premio in caso di frazionamento mensile -;

Data di decorrenza

Data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, in questo caso il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società del primo versamento;

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Durata del Contratto

Periodo durante il quale il Contratto è in vigore;

Durata pagamento premi

Arco di tempo che il Contraente sceglie per il pagamento dei premi;

Durata del Contratto

Periodo durante il quale il Contratto è in vigore, ovvero l'intera vita dell'Assicurato;

Piano di Versamento Annuale

Piano che il Contraente decide al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sulla base dell'importo del premio annuo costante, della durata del pagamento dei premi e degli eventuali versamenti aggiuntivi;

Piano di Versamento Mensile

Piano che il Contraente decide al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sulla base dell'importo del premio mensile costante, del versamento iniziale e della durata del pagamento dei premi;

Premio

Importo costante che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società alla data di conclusione del Contratto e per tutta la durata dei pagamenti dei premi;

Nel caso del Piano di Versamento Annuale corrisponde a un premio annuo costante, mentre nel caso del Piano di Versamento Mensile corrisponde a un premio mensile costante;

Versamento Iniziale

Importo che il Contraente versa alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato - solo nel caso di scelta del Piano di Versamento Mensile - pari a 12 volte il premio mensile costante;

Versamento Aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare - fin dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto - per integrare il suo Piano di Versamento Annuale. Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi in caso di Piano di Versamento Mensile;

Carenza

Intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del Contratto e la piena efficacia della Garanzia Morte;

Capitale Caso Morte

Prestazione che la Società corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto.

Units

Quote dei Fondi Interni Assicurativi, nei quali vengono investiti, al netto delle spese, i versamenti effettuati dal Contraente;

Controvalore delle units

Valore monetario delle units, ottenuto moltiplicando il numero di units stesse, possedute dal Contraente ad una determinata data ed iscritte nel Conto Units, per il loro valore unitario (prezzo delle units) alla medesima data;

Fondo Interno Assicurativo

Fondo - a cui possono partecipare persone fisiche o giuridiche - scelto dal Contraente tra quelli predisposti dalla Società al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, nel quale vengono fatti confluire - convertiti in numero di units - in percentuali stabilite dal Contraente, i versamenti effettuati dallo stesso.

I Fondi Interni Assicurativi sono denominati: **CU BPL LYRA**, **CU BPL GEMINI** e **CU BPL TAURUS**;

Spese

Oneri a carico del presente Contratto, vengono calcolati sul primo premio annuo costante, sui successivi premi annui costanti e sugli eventuali versamenti aggiuntivi nel caso del Piano di Versamento Annuale, ovvero sui primi 3 premi mensili costanti, sul versamento iniziale e sui successivi premi mensili costanti nel caso del Piano di Versamento Mensile;

Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo

Possibilità data al Contraente di richiedere il trasferimento del controvalore delle units da uno dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, ad un altro Fondo Interno Assicurativo tra quelli predisposti dalla Società per il presente Contratto;

Sospensione del pagamento dei premi

Facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di sospendere il pagamento dei premi;

Riattivazione

Facoltà offerta al Contraente, a determinare condizioni, di riprendere il pagamento dei premi delle annualità successive alla prima;

Riduzione

Facoltà offerta al Contraente, a determinate condizioni, di interrompere il pagamento dei premi pur mantenendo in vita il Contratto per il valore del capitale ridotto;

Riscatto

Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore delle units possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità percentuale di riscatto;

Riscatto parziale

Diritto del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte delle units possedute alla data di ricevimento della richiesta di riscatto, al netto dell'eventuale penalità percentuale;

Opzione in Rendita Vitalizia

Facoltà del Contraente di scegliere al termine della durata pagamento premi o in epoca successiva, in alternativa al valore di riscatto maturato, la corresponsione di rate di rendita annua vitalizia rivalutabile;

NET UNIT

UNIT LINKED CON PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE O MENSILE

ASPETTI LEGALI E FISCALI

Impignorabilità ed inalienabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi sono infatti esenti ai sensi del Codice Civile – fatte salve specifiche disposizioni di Legge – da pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile).

NET UNIT

UNIT LINKED CON PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE O MENSILE

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente nota informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L' informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 17820 del 4/8/1988.

Ha sede in Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano (Italia).

SEZIONE B

1. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente nota informativa descrive un'assicurazione sulla vita "Unit Linked a premio annuo costante" a vita intera.

Il presente è un Contratto in cui l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle units, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.

2. in relazione alla struttura del Fondo

Interno Assicurativo cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario, ed in particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dalla Società Emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che la Società Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie della Società Emittente;
- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- la stipulazione del Contratto può comportare un **rischio di cambio** per le

attività denominate in valute estere diverse dall'Euro;

3. il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e non prevede alcun valore minimo garantito dalla Società. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi rimane dunque a totale carico del Contraente; ciò può comportare che le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato siano inferiori alla somma dei premi pagati dal Contraente, come indicato al punto 1. "PRESTAZIONE ASSICURATE IN CASO DI DECESSO". Le prestazioni vengono descritte nel dettaglio nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.
4. in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale (riscatto totale o parziale) o in caso di riduzione del Contratto, il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore alla somma dei premi pagati, come indicato al punto 6.1 "RISCATTO" ed al punto 6.5 "RIDUZIONE" della SEZIONE C. Non vi è infatti da parte della Società, una garanzia di valore minimo in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale o in caso di riduzione, né quindi la certezza di poter recuperare i premi versati.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Il presente Contratto non è di tipo previdenziale (di cui all'art. 9 ter del D. Lgs. 124/93). Le prestazioni collegate al Contratto sono di seguito indicate.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO

La Società contro il versamento di premi annui di importo costante si impegna a corrispondere sotto forma di capitale una prestazione da erogarsi in caso di decesso dell'Assicurato, come indicato al successivo punto 1.1.

1.1 PRESTAZIONE E MODALITA' DI CALCOLO

In caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, è previsto l'erogazione di un Capitale Caso Morte che si ottiene come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle units calcolato moltiplicando il valore unitario delle units alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data;
- b) Capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto applicando al premio annuo costante in caso di Piano di Versamento Annuale ovvero a 12 volte il premio mensile in caso di Piano di Versamento Mensile, i moltiplicatori indicati nella tabella che segue che variano in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

Età dell'Assicurato alla data del decesso	Moltiplicatori del Premio Annuo
fino a 40 anni	4
da 41 a 50 anni	1,5
da 51 a 60 anni	0,5
da 61 a 70 anni	0,2
da 71 a 84 anni	0,05
oltre 85 anni	0,025

Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non potrà comunque superare l'importo di 100.000,00 Euro.

La maggiorazione per la Garanzia Morte ha comunque effetto fino al compimento del 90° anno da parte dell'Assicurato.

Per la Maggiorazione della Garanzia Morte valgono le limitazioni indicate all'Art. 5 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" delle Norme Contrattuali.

Se il Contratto è stato precedentemente ridotto, non viene riconosciuta la Maggiorazione per la Garanzia Morte ed il Capitale Caso Morte è pari solo controvalore del numero di units calcolato come indicato al punto a).

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle units del Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo come indicato al successivo punto 4.2 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” ed all’Art. 8 “COMMISSIONI DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, e pubblicato sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE”.

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione, sia per l’applicazione dei Costi indicati al punto 4 “COSTI” che segue.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso.

1.2 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

La Società ha istituito e gestisce un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie per ciascun Fondo Interno Assicurativo CU BPL LYRA, CU BPL GEMINI, CU BPL TAURUS. Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle Condizioni Contrattuali.

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in units di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle units degli OICR in cui sono investite le disponibilità allocate in ciascun Fondo Interno Assicurativo, nonché dall’eventuale rischio di cambio.

Per misurare il profilo di rischio dei Fondi viene utilizzata la volatilità quale indicatore del livello di rischio insito nell’investimento

associato alla variabilità dei tassi di rendimento. In via generale le classi di volatilità possono essere schematicamente rappresentate secondo la seguente tabella, elaborata dall’Ania:

VOLATILITÀ MEDIA ANNUA	CLASSI DI RISCHIO
0% - 1%	molto basso
1% - 3%	basso
3% - 8%	medio basso
8% - 15%	medio alto
15% - 25%	alto
> 25%	molto alto

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- medio-basso per il Fondo CU BPL LYRA;
- medio-basso per il Fondo CU BPL GEMINI;
- medio-alto per il Fondo CU BPL TAURUS.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in units dei Fondi Interni Assicurativi, denominati:

- CU BPL LYRA,
- CU BPL GEMINI,
- CU BPL TAURUS.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio – OICR, sia di diritto italiano che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base all’asset allocation indicata al successivo punto 1.2.1 “PRESTAZIONI COLLEGATE AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni

Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria. Qui di seguito riportiamo, distinti per comparto di appartenenza, i Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), nei quali saranno inizialmente investite le disponibilità dei Fondi Interni Assicurativi:

MONETARI

- BIPIELLE FONDICRI MONETARIO
- BIPIELLE FONDICRI TASSO VARIABILE
- BIPIELLE FONDICRI LIQUIDITA'

OBBLIGAZIONARI/BILANCIATI

- BIPIELLE FONDICRI CEDOLA
- BIPIELLE FONDICRI BILANCIATO
- BIPIELLE HENDERSON LYRA GLOBALE
- BIPIELLE HENDERSON LYRA PAESI EMERGENTI
- BIPIELLE FONDICRI LYRA EURO LUNGO TERMINE
- BIPIELLE FONDICRI LYRA EURO
- BIPIELLE FONDICRI ETICO ROMA CAPUT MUNDI
- BIPIELLE HENDERSON CORPORATE BOND
- BIPIELLE HENDERSON LYRA AMERICA
- BIPIELLE FONDICRI 70/30
- BIPIELLE FONDICRI 80/20

AZIONARI

- BIPIELLE HENDERSON GLOBALE
- BIPIELLE FONDICRI ITALIA
- BIPIELLE HENDERSON PAESI EMERGENTI
- BIPIELLE HENDERSON AMERICA
- BIPIELLE HENDERSON EUROPA
- BIPIELLE HENDERSON ORIENTE
- BIPIELLE HENDERSON CONVERGENZA

EUROPA

- BIPIELLE FONDICRI MEDITERRANEO
- BIPIELLE HENDERSON GIAPPONE
- BIPIELLE HENDERSON AMERICA LATINA
- BIPIELLE FONDICRI FREE
- BIPIELLE FONDICRI SMALL CAP
- BIPIELLE FONDICRI EURO
- BIPIELLE FONDICRI FREE 50/50
- BIPIELLE FONDICRI FREE 70/30
- BIPIELLE HENDERSON LEADER
- BIPIELLE HENDERSON CRESCITA
- BIPIELLE HENDERSON VALORE

La gestione degli attivi, sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato (BIPIELLE FONDICRI SGR, Società appartenente al Gruppo BIPIELLE), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al cliente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal cliente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

1.2.1 PRESTAZIONI COLLEGATE AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

I Fondi Interni Assicurativi CU BPL LYRA, CU BPL GEMINI, CU BPL TAURUS hanno le seguenti caratteristiche:


CU BPL LYRA

- **Finalità:** perseguire una crescita regolare dell'investimento, mantenendo, in termini reali, il valore del capitale. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti sono effettuati soprattutto nel Comparto Obbligazionario mentre il peso del Comparto Azionario risulta abbastanza limitato;
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una bassa propensione al rischio;
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:


Tipologia del Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITA'	0%	10%
COMPARTO MONETARIO	0%	50%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/ BILANCIATO	0%	80%
COMPARTO AZIONARIO	0%	20%

- **Profilo di Rischio:** medio-basso;
- **Volatilità media annua:** 2,70%
- **Miglior rendimento trimestrale:** 2° trimestre 2003 +2,33%
- **Peggior rendimento trimestrale:** 3° trimestre 2001 -2,53%

Qui di seguito riportiamo l'andamento storico del Fondo dalla data di partenza:



L'andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.




CU BPL GEMINI

- **Finalità:** conseguire, sfruttando anche le opportunità offerte dai mercati azionari, una crescita del capitale minimizzando l'eventuale verificarsi di minusvalenze in conto capitale. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti sono effettuati in uguale misura nel Comparto Obbligazionario ed in quello Azionario;
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una media propensione al rischio;
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:


Tipologia del Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITA'	0%	10%
COMPARTO MONETARIO	0%	30%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/ BILANCIATO	0%	60%
COMPARTO AZIONARIO	0%	40%

- **Profilo di Rischio:** medio-basso;
- **Volatilità media annua:** 4,66%
- **Miglior rendimento trimestrale:** 4° trimestre 1999 4,49%
- **Peggior rendimento trimestrale:** 3° trimestre 2001 -5,21%

Qui di seguito riportiamo l'andamento storico del Fondo dalla data di partenza:



L'andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.




CU BPL TAURUS

- **Finalità:** conseguire, nel medio e lungo periodo, elevati tassi di crescita di capitale investito, sfruttando prevalentemente opportunità offerte dai mercati azionari. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti sono effettuati soprattutto nel Comparto Azionario mentre risulta ridotto il peso del Comparto Monetario. La presenza di una forte componente azionaria comporta comunque un certo grado di volatilità dei rendimenti;
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una medio-alta propensione al rischio;
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:


Tipologia del Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITA'	0%	10%
COMPARTO MONETARIO	0%	20%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/BILANCIATO	0%	50%
COMPARTO AZIONARIO	0%	80%

- **Profilo di Rischio:** medio-alto;
- **Volatilità media annua:** 9,71%
- **Miglior rendimento trimestrale:** 4° trimestre 1999 +7,98%
- **Peggior rendimento trimestrale:** 2° trimestre 2002 -11,74%

Qui di seguito riportiamo l'andamento storico del Fondo dalla data di partenza:



L'andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.



*CARATTERISTICHE COMUNI
AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI*

**CU BPL LYRA,
CU BPL GEMINI, CU BPL TAURUS**

- **Area Geografica:** i Fondi Interni utilizzano OICR che investono nei mercati di Paesi OCSE e non OCSE appartenenti a Stati Europei, Stati Uniti d'America, America Latina Giappone, Asia;
- **Rischio di Cambio:** gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo;
- **Valuta:** Euro;
- **Modalità di valorizzazione delle units:** il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.
Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al successivo punto 4.2 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” ed all’Art. 8 “COMMISSIONI DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.
Il valore unitario delle units, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario “IL SOLE 24 ORE”. La Società si riserva previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo;
- **Tempistica di valorizzazione delle units:** Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopraindicato è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno

precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

Gli eventuali crediti d'imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

La Società gestirà i Fondi Interni Assicurativi in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possi-

bili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO ANNUO E DEI PREMI MENSILI E DEGLI EVENTUALI VERSAMENTI AGGIUNTIVI IN UNIT'S

Il Contratto prevede il versamento di premi annui costanti o di premi mensili costanti a seconda del Piano di Versamento prescelto. Al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato deve essere versato:

- in caso di Piano di Versamento Annuale il primo premio annuo;
- in caso di Piano di Versamento Mensile i primi 3 premi mensili ed un versamento iniziale pari a 12 premi mensili.

Fin dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto è possibile integrare solo il Piano di Versamento Annuale con versamenti aggiuntivi.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

Nel caso di Piano di Versamento Mensile non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato:

- in caso di Piano di Versamento Annuale il primo premio annuo;
- in caso di Piano di Versamento Mensile i primi tre premi mensili ed un versamento iniziale pari a 12 premi mensili;

ed unitamente all'Assicurato, se persona diversa ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

La data di decorrenza del Contratto viene fissata il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del primo versamento.

In caso di Piano di Versamento Mensile il versamento iniziale decorre dal terzo giorno di Borsa aperta successivo al giorno di rice-

vimento, da parte della Società, del versamento iniziale.

La data di decorrenza viene indicata nella **Lettera Contrattuale di Conferma** che viene inviata al Contraente.

Le caratteristiche di ciascuna tipologia di versamento sono le seguenti:

PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE

- l'importo minimo del premio annuo costante è pari a Euro 1.200;
- il pagamento del primo premio annuo costante, è effettuato al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato e viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato;
- i successivi versamenti devono essere corrisposti alle rispettive ricorrenze.

PIANO DI VERSAMENTO MENSILE

- l'importo minimo del premio mensile costante è pari a Euro 100;
- al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato devono essere versati 3 premi mensili ed un versamento iniziale pari a 12 premi mensili che vengono quietanzati direttamente sulla Proposta-Certificato;
- i successivi versamenti devono essere corrisposti dal quarto mese in poi ed il Contraente verserà soltanto l'importo del premio mensile pattuito.

A seguito del pagamento del primo versamento, indipendentemente dal Piano di Versamento prescelto, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la conferma dell'avvenuto ricevimento, da parte della Società, del primo versamento;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce); nel solo caso di Piano di Versamento Mensile, la data di decorrenza del versamento iniziale;

- la durata pagamento premi;
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero di units acquistate;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Il versamento delle annualità o delle mensilità di premio successive alla prima annualità o alla terza mensilità dovrà avvenire alle ricorrenze stabilite.

VERSAMENTI AGGIUNTIVI (solo in caso di Piano di Versamento Annuale)

- l'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a Euro 600;
- il pagamento del versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione dell'apposito **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi** e viene quietanzato direttamente sul Modulo stesso;
- gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono investiti il secondo giorno di Borsa successivo alla data di ricevimento da parte della Società, del versamento stesso;
- la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, a seguito del pagamento del Versamento Aggiuntivo con la quale si danno le seguenti informazioni:
 - * la conferma dell'avvenuto ricevimento del versamento aggiuntivo, da parte della Società;
 - * la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
 - * il versamento aggiuntivo investito;
 - * relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

CONVERSIONE DEI PREMI IN UNITS

Il Contraente decide, in base alle Condizioni di Assicurazione relative al Contratto sottoscritto e nei limiti previsti dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, di destinare i

versamenti in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi scelti tra quelli proposti dal presente Contratto.

Ai fini della determinazione del numero di units, si procede come segue:

- relativamente al primo premio annuo o ai primi tre premi mensili:
il primo versamento, viene diminuito della spesa fissa e delle spese di gestione applicate dalla Società di cui al successivo punto 4.1 "COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO" e viene diviso per il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;
- relativamente al versamento iniziale (pari a 12 mensilità) in caso di Piano di Versamento Mensile:
il versamento iniziale, viene diminuito delle spese di gestione applicate dalla Società di cui al successivo punto 4.1 "COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO" e viene diviso per il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente del terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;
- relativamente ai successivi premi:
i premi versati, vengono diminuiti della spesa fissa e delle spese di gestione applicate dalla Società di cui al successivo punto 4.1 "COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO" e vengono divisi per il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi del giorno di incasso dei premi stessi. Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle units quello risultante il primo giorno di Borsa aperto successivo.
- relativamente agli eventuali versamenti aggiuntivi:
il versamento aggiuntivo, viene diminuito delle spese di gestione applicate dalla Società di cui al successivo punto 4.1 "COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO" e viene diviso per il valore unitario delle units dei

Fondi Interni Assicurativi del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del pagamento del Versamento Aggiuntivo.

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI PREMI

Il primo versamento ed i versamenti aggiuntivi in caso di Piano di Versamento Annuale ed il primo versamento in caso di Piano di Versamento Mensile possono essere effettuati scegliendo tra:

- assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine di Commercial Union Previdenza S.p.A.;
- bonifico bancario a favore di Bipielle Previdenza Assicurativa S.r.l. - Soggetto Incaricato - nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Società.

I successivi versamenti sia in caso di Piano di Versamento Annuale che in caso di Piano di Versamento Mensile devono essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente (procedure RID).

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile del Competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente con la Banca, la Società provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine della Società, bonifico bancario.

PREMIO RELATIVO ALLA GARANZIA MORTE

Mensilmente dal Conto Units viene detratto da parte della Società il controvalore, convertito in numero di units, del premio relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte. Tale premio viene calcolato moltiplicando i coefficienti, indicati nella tabella inserita nell'ALLEGATO A) alle Norme Contrattuali, in base all'età raggiunta dall'Assicurato alla ricorrenza annuale, per l'importo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte calcolata secondo quanto disposto dal punto B) del punto 1.1 "PRESTAZIONE E MODALITA' DI CALCOLO" che precede.

Tale importo, convertito in numero di units in base al valore unitario raggiunto alla ricorrenza mensile, viene detratto dal numero delle units accantonate nel Conto Units mensilmente.

La Maggiorazione per la Garanzia Morte resta in vigore fin quando la Società può detrarre mensilmente dal Conto Units il premio corrispondente e decade automaticamente nel caso in cui ciò non sia più possibile.

La Maggiorazione per la Garanzia Morte decade anche in caso il Contratto sia stato ridotto; anche in questo caso la Società non tratterrà più Conto Units il premio per la Garanzia Morte.

3. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO

Su richiesta del Contraente, al termine della durata pagamento premi o in epoca successiva, il valore di riscatto può essere convertito, in una delle seguenti forme:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;

oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

4. COSTI

4.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

Il Contratto prevede una spesa fissa ed una spesa di gestione che variano in base al Piano di Versamento.

Distintamente per Piano di Versamento, le spese sono indicate di seguito in modo più dettagliato:

PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE

spesa fissa:

- premio annuo: Euro 18,59 annue;
- versamento aggiuntivo: Euro 0;

La spesa fissa è trattenuta dalla premio annuo con frequenza annuale alla decorrenza del Contratto ed ad ogni ricorrenza annuale del Contratto.

spesa di gestione:

- premio annuo:
 - * nel primo anno le units vengono acquisite al netto di una spesa di gestione in percentuale pari al 40% del premio annuo al netto della spesa fissa;
 - * dal secondo anno le units vengono acquisite al netto di una spesa di gestione in percentuale pari al 5% del premio annuo al netto della spesa fissa;
- versamento aggiuntivo: le units vengono acquisite al netto di una spesa di gestione in percentuale pari al 5% del versamento aggiuntivo;

PIANO DI VERSAMENTO MENSILE

spesa fissa:

- importo complessivo pari a Euro 18,59 annue da suddividersi in:
 - * Euro 4,65 alla data di decorrenza del Contratto;
 - * Euro 1,55 sui successivi versamenti mensili.
- versamento iniziale: Euro 0;

spesa di gestione:

- premio mensile: le units vengono acquisite al netto di una spesa di gestione in percentuale pari al 5% del premio mensile al netto della spesa fissa;
- versamento iniziale: le units vengono acquisite al netto di una spesa di gestione in percentuale pari al 40% del versamento iniziale.

SPESA DI RECESSO

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto, la Società rimborserà al Contraente l'importo calcolato come indicato al successivo punto 7.2 "RECESSO" al

netto di una spesa fissa pari a 50 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

COSTO IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In caso di sostituzione del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto con uno degli altri Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto, è prevista un costo fisso pari a Euro 25,82 per ogni sostituzione successiva alla prima.

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari allo 0,50% su base annua;
- b) gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- c) le spese di pubblicazione del valore unitario delle units;
- d) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- e) ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi;
- f) commissioni di gestione applicate dalla SGR: su ciascun Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 2,40%.

Tali commissioni non tengono conto delle

eventuali commissioni di overperformance, applicate dalle SGR che possono essere differenziate per tipo di OICR e che variano in funzione delle performance effettivamente realizzate dall'OICR stesso.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il diritto di riscatto senza penalità.

Si precisa che attualmente la commissione applicata dalla Società di Gestione (SGR) non è superiore:

- dell'0,80% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Monetario;
- dell'1,50% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Obbligazionario;
- del 2,20% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Azionario.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative units quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

5. DURATA E LIMITI DI ETÀ

5.1 DURATA

Per durata del contratto, si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate. Questo Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue solo nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale;
- esaurimento unit da Conto Units.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 6.1 "RISCATTO").

Nella Proposta-Certificato è indicata inoltre la durata pagamento premi che il Contraente

sceglie sulla base delle sue decisioni di investimento. Tale durata non può, comunque, essere inferiore a 10 anni.

5.2 LIMITI DI ETÀ

Al momento della stipulazione del Contratto l'età minima dell'Assicurato è stabilita in 18 anni mentre non è prevista l'età massima.

L'età massima dell'Assicurato per la validità della maggiorazione per la Garanzia Morte è stabilita in 90 anni.

6. RISCATTO, SOSPENSIONE, RIATTIVAZIONE, RIDUZIONE E PRESTITI

6.1 RISCATTO

A condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

L'importo da liquidare viene così determinato:

- il controvalore delle units da riscattare viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data;

- l'importo così ottenuto viene ridotto in base alle penalità di riscatto indicate nella tabella sotto riportata:

Mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penalità di riscatto
dal 13° al 24° mese	4%
dal 25° al 36° mese	3%
dal 37° al 48° mese	2%
dal 49° al 60° mese	1%
dal 61° mese ed oltre	0%

RISCATTO PARZIALE

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima che per il riscatto totale, ma le penalità sopra indicate verranno moltiplicate per il controvalore delle units che si intende riscattare.

Il riscatto parziale può essere comunque richiesto a condizione che:

- tale valore, al lordo della tassazione prevista, sia non inferiore a Euro 2.500,00;
- il controvalore delle units residuo dopo il riscatto parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Previdenza S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.378.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente della somma dei premi annui corrisposti.

Il valore del riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento del valore unitario delle units, sia per l'applicazione dei costi indicati al precedente punto 4 "COSTI" sia per le penalità di riscatto.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.

6.2 SOSPENSIONE

DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei premi, per la sospensione del Contratto, vale quanto segue:

- se il Contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla stipulazione del Contratto e non versa tutte le rate di premio arretrate nei successivi 6 mesi:
 - * i premi già corrisposti restano acquisiti dalla Società;
 - * il Contratto si intende annullato;
 - * nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali Beneficiari;
- se il Contraente - pagata interamente il primo premio annuo ovvero i primi 12 premi mensili costanti e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto - decide di sospendere il pagamento dei premi, ha la facoltà di:
 - * effettuare versamenti aggiuntivi;
 - * sostituire i Fondi Interni Assicurativi;
 - * riprendere il pagamento dei premi;
 - * ridurre il Contratto;
 - * riscattare il Contratto.

6.4 RIPRESA PAGAMENTO PREMI: RIATTIVAZIONE

Il Contraente può decidere di riprendere il pagamento dei premi:

- se il Contratto è stato sospeso nei primi 12 mesi dalla stipulazione, lo stesso deve essere riattivato entro 6 mesi dalla scadenza del primo premio annuo o premio mensile non pagato con la corresponsione di tutti i premi arretrati, in caso contrario il Contratto si intende annullato;
- se il Contratto è stato sospeso dopo aver pagato interamente il primo premio annuo ovvero i primi 12 premi mensili costanti e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, lo stesso deve essere riattivato entro 12 mesi dalla scadenza del primo premio annuo o premio mensile non pagato in caso contrario il Contratto viene ridotto e non è più possibile la ripresa del pagamento dei premi.

6.5 RIDUZIONE

Il Contraente può decidere di non corrispondere ulteriori premi e richiedere che il Contratto resti in vigore, libero da ulteriori premi, per il capitale ridotto.

Il Contratto viene ridotto qualora sia stata pagata il primo premio annuo ovvero i primi 12 premi mensili e siano trascorsi interamente dodici mesi dalla scadenza del primo premio annuo o premio mensile non pagato.

Resta inteso che, nel corso della durata contrattuale, il numero delle units possedute alla data del calcolo del valore di riduzione può successivamente diminuire in caso di riscatto parziale.

Dopo che il Contratto è stato ridotto:

- non è più possibile riprendere il pagamento dei premi;
- il valore di riscatto, in caso di successiva richiesta, coincide con il controvalore delle units - stabilito come sopra precisato - possedute a quel momento, al netto delle eventuali penalità di riscatto;
- non è più possibile effettuare la sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi;
- non è più possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

Il controvalore delle units del contratto che è stato ridotto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione, sia per l'applicazione dei Costi indicati al punto 4 "COSTI" che segue.

Non esiste alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riduzione.

6.6 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

6.7 DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica diverso dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi previsti dalla Legge - uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto

previsto al precedente punto 6.1 "RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avrà facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati al successivo Art. 22 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione, all'importo liquidato verranno applicate le penalità previste per il riscatto.

7. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dal punto "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" che precede.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - alla Società seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.P.A.
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il primo premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a Euro 50,00. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni

Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

8. SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società, utilizzando il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi, il trasferimento totale del controvalore delle units da qualunque Fondo Interno Assicurativo inizialmente scelto, ad un altro Fondo Interno Assicurativo, scelto tra quelli previsti dal presente Contratto.

Tutti i versamenti futuri convertiti in units, confluiranno quindi nei nuovi Fondi Interni Assicurativi, nei termini già precisati.

Il costo relativo a tale operazione è il seguente:

- la prima sostituzione è gratuita;
- ogni sostituzione successiva ha un costo fisso pari a Euro 25,82, come indicato al precedente punto 4 "COSTI", che viene detratto direttamente dal controvalore delle units calcolato al momento della richiesta.

La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto dal Contraente, in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi;
- detto importo, al netto della spesa fissa di 25,82 Euro viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo, dello stesso giorno. La spesa fissa non si applica alla prima sostituzione.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo** che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il vecchio ed il nuovo Fondo:

- il prezzo al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di units vendute ed acquistate;

- il controvalore del numero delle units alla data della sostituzione.

9. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 22 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

9.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10. REGIME FISCALE

10.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

10.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di "PURO RISCHIO", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita "DI RISPARMIO", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

10.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D. P. R. 917 del 22/12/1986.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

a) se corrisposto in forma di capitale, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. 600/1973, nella misura prevista dall'Art. 7 del D. Lgs. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare dei premi pagati, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze;

a) se corrisposte in forma di rendita, all'atto della conversione sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/2000.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 600/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

10.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

12. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

12.1 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono

essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
reclami_vita@avivaitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

12.2 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo III "Assicurazioni sulla durata della vita umana connessa ai Fondi di Investimento", quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto. L'ISVAP, con sede a ROMA in VIA DEL QUIRINALE, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

14. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

14.1 PUBBLICAZIONE DEL VALORE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo CU BPL LYRA,

CU BPL GEMINI, CU BPL TAURUS viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del rispettivo Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" ovvero su altro quotidiano a diffusione nazionale. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi.

14.2 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, viene inviata al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- indicazione del numero delle units assegnate e relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e relativo numero e controvalore delle units assegnate;
- il numero di units trattenute per la garanzia morte;
- indicazione del numero delle units assegnate e relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui alla precedente PARTE C "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO", a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società, infine, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

15. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In questa sede si rende noto che il

Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alla presente e alle Condizioni Contrattuali, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente

comunicate ai Contraenti.

La presente Nota Informativa è stata redatta tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 174 e nelle Circolari ISVAP nr. 249 del 19 giugno 1995, nr. 403/D del 16 marzo 2000 e nr. 474/D del 21 febbraio 2002 e nr. 518/D del 21/11/2003.

NET UNIT

UNIT LINKED

CON PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE O MENSILE

NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il presente Contratto, nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, la Commercial Union Previdenza S.p.A. - di seguito definita Società - contro il versamento di premi annui costanti o di premi mensili costanti, si impegna:

- a garantire ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il pagamento di un Capitale Caso Morte come definito all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO";
- ad investire i versamenti effettuati dal Contraente - al netto delle spese - in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Art. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, se al corrente con il pagamento dei premi, prevede che in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 5 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" - la Società corrisponda, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle units calcolato moltiplicando il valore unitario delle units alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data;
- b) Capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto applicando al premio annuo costante in caso di Piano di Versamento Annuale ovvero a 12 volte il premio mensile in caso di Piano di Versamento Mensile, i moltiplicatori indicati nella tabella che segue che variano

in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

Età dell'Assicurato alla data del decesso	Moltiplicatori del Premio Annuo
fino a 40 anni	4
da 41 a 50 anni	1,5
da 51 a 60 anni	0,5
da 61 a 70 anni	0,2
da 71 a 84 anni	0,05
oltre 85 anni	0,025

Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non potrà comunque superare l'importo di Euro 100.000,00.

La maggiorazione per la Garanzia Morte ha comunque effetto fino al compimento del 90° anno da parte dell'Assicurato.

In caso di riduzione del Contratto, come indicato al successivo Art. 18 "RIDUZIONE", la Società non trattiene dal Conto Units il premio relativo alla Garanzia Morte di seguito definito e, in caso di decesso dell'Assicurato, corrisponde ai Beneficiari designati il solo controvalore delle units possedute alla data del decesso calcolato come indicato al punto a).

La prestazione in caso di decesso – Capitale Caso Morte - potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al seguente Art. 15 "SPESE".

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso.

Art. 3 OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Su richiesta del Contraente, al termine della durata pagamento premi o in epoca successiva, il valore di riscatto può essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile,

da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato

oppure

- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile vita natural durante dell'Assicurato.

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO RELATIVO ALLA GARANZIA MORTE

Il premio per la Garanzia Morte viene corrisposto mensilmente ed è determinato moltiplicando i coefficienti indicati nell'Allegato A), in base all'età raggiunta dall'Assicurato alla ricorrenza annuale, per l'importo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte calcolata secondo quanto disposto dal punto b) dell'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO". L'importo così calcolato viene convertito in numero di units in base al valore unitario raggiunto alla ricorrenza mensile e quindi detratto mensilmente dal numero delle units accantonate nel Conto Units.

In ogni caso tale Garanzia rimane in vigore finché la Società può detrarre mensilmente il relativo premio dal Conto Units del Contraente e decade automaticamente - senza alcun obbligo di preavviso da parte della Società - dal momento in cui non è più possibile detrarlo mensilmente.

In caso di riduzione del Contratto, come indicato al successivo Art. 18 "RIDUZIONE", il premio per la Garanzia Morte non viene detratto dal Conto Units e la Garanzia Morte decade.

Art. 5 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE

La Maggiorazione per la Garanzia Morte indicata al punto b) dell'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL

CONTRATTO" non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- b) avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuta a infezione da HIV, a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del Contratto, o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;
 - stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

La limitazione di cui al punto a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post - vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto;
- di infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto, intendendosi per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita,

improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

Art. 6 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

Art. 7 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione il Contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato:

- in caso di Piano di Versamento Annuale il primo premio annuo;
- in caso di Piano di Versamento Mensile i primi 3 premi mensili ed un versamento iniziale pari a 12 premi mensili

- e - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

Art. 9 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto decorre dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del primo versamento.

In caso di Piano di Versamento Mensile il versamento iniziale decorre dal terzo giorno di Borsa aperta successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, del versamento iniziale.

La data di decorrenza viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma.

Art. 10 DURATA DEL CONTRATTO E DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- morte dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale;
- esaurimento delle units dal Conto Units.

La durata del pagamento premi è scelta dal Contraente ed è indicata in Proposta-Certificato. La durata minima del pagamento premi è stabilita in 10 anni.

Art. 11 MODALITÀ DI VERSAMENTO

Di seguito vengono indicate le modalità di versamento distintamente per Piano di Versamento prescelto.

La scelta della tipologia del Piano deve essere effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato e non è più modificabile nel corso del periodo di validità del Contratto.

PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE

- il Contratto viene alimentato da premi annui costanti da corrispondere alle ricorrenze annuali;
- il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato effettua il pagamento del primo premio annuo;
- l'importo minimo del premio annuo è pari a Euro 1.200,00;
- a seguito del pagamento del primo premio annuo, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, le cui caratteristiche sono indicate di seguito;

VERSAMENTI AGGIUNTIVI (solo in caso di Piano di Versamento Annuale):

- il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, fin dal giorno successivo della data di decorrenza del Contratto;
- l'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a Euro 600,00;
- ciascun versamento aggiuntivo deve essere corrisposto dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi;
- a seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, le cui caratteristiche sono indicate di seguito;

PIANO DI VERSAMENTO MENSILE

- il Contratto viene alimentato da premi mensili costanti da corrispondere alle ricorrenze mensili;

- il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato effettua il pagamento:
 - * dei primi 3 premi mensili;
 - * del versamento iniziale: pari a 12 premi mensili costanti;
- l'importo minimo del premio mensili è pari a Euro 100;
- a seguito del pagamento dei primi 3 premi mensili e del versamento iniziale, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, le cui caratteristiche sono indicate di seguito;
- dal quarto mese in poi, il Contraente versa soltanto l'importo del premio mensile pattuito.

Di seguito vengono illustrate le modalità di pagamento del primo versamento sia in caso di Piano di Versamento Annuale che in caso del Piano di Versamento Mensile -, dei successivi versamenti, del versamento iniziale (nel solo caso di Piano di Versamento Mensile) e degli eventuali versamenti aggiuntivi (nel solo caso di Piano di Versamento Annuale).

Il primo versamento - del premio annuo costante ovvero della somma dei primi 3 premi mensili costanti con il versamento iniziale - viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato e deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato con:

- * assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine di Commercial Union Previdenza S.p.A.;
- * bonifico bancario a favore di Bipielle Previdenza Assicurativa S.r.l. - Soggetto Incaricato - nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Società.

Tutti i successivi versamenti devono essere corrisposti, sulla base del Piano di Versamento scelto dal Contraente, alle rispettive ricorrenze annuali o mensili e devono essere effettuati mediante procedura di addebito automatico su conto corrente del Contraente (procedura R.I.D.).

La Società, in caso di estinzione del conto corrente bancario, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, provvede ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio.

Nel solo caso di scelta del Piano di Versamento Annuale, il pagamento del versamen-

to aggiuntivo viene quietanzato direttamente sul Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi e deve essere effettuato al momento della sottoscrizione del Modulo stesso con:

- * assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine di Commercial Union Previdenza S.p.A.;
- * bonifico bancario a favore di Bipielle Previdenza Assicurativa S.r.l. - Soggetto Incaricato - nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Società.

A seguito del pagamento del primo versamento la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza;
- la conferma dell'avvenuto ricevimento, da parte della Società, del primo versamento corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- la durata pagamento premi;
- nel solo caso di Piano di Versamento Mensile, la data di decorrenza del versamento iniziale;
- distintamente per ogni Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento di ciascun versamento aggiuntivo - nel solo caso di Piano di Versamento Annuale - la Società invia al Contraente la **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, che contiene le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento, da parte della Società, del versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- distintamente per ogni Fondo Interno Assicurativo:
 - * il numero delle units acquistate;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto;

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, la Società si impegna ad inviare al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale

sono indicati:

- indicazione del numero delle units assegnate e relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e relativo numero e controvalore delle units assegnate;
- il numero di units trattenute per la garanzia morte;
- indicazione del numero delle units assegnate e relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione stessa.

Art. 12 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dall'Art. 8 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" che precede.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - alla Società seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.P.A.
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il primo premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 50,00 Euro. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la

Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 13 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, effettua la scelta di uno o più Fondi Interni Assicurativi ai quali viene collegata la quota dell'investimento.

I versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, sono investiti in units di ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto, nei termini di cui al Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Le units acquisite sono iscritte nel **Conto Units** aperto dalla Società in relazione al Contratto.

Per la determinazione del controvalore delle units, vale quando segue:

- relativamente al primo premio annuo o ai primi 3 premi mensili - in caso di Piano di Versamento Mensile:
il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;
- relativamente al versamento iniziale - nel caso di scelta del Piano di Versamento Mensile:
il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto;
- relativamente agli eventuali versamenti aggiuntivi - solo nel caso di scelta del Piano di Versamento Annuale:
il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del pagamento del Versamento aggiuntivo;
- relativamente ai successivi versamenti:
il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del giorno di incasso degli stessi da parte della Società.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle units quello risultante il primo giorno di Borsa aperto successivo.

VALORE UNITARIO DELLE UNITS

Il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento, e pubblicato giornalmente sul quotidiano a diffusione nazionale indicato nella Nota Informativa (punto 1.2 “FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI E’ COLLEGATA LA PRESTAZIONE”). La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, ai fini dell’applicazione delle presenti Norme Contrattuali, il valore unitario delle units quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 14 SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, ed essendo questo in regola con il pagamento dei premi, il Contraente ha il diritto di richiedere alla Società, mediante il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, il trasferimento della totalità delle units da uno dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti, ad un altro dei Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto.

Il controvalore delle units del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore delle units del Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

Tutti i versamenti futuri, convertiti in units, confluiranno quindi nei nuovi Fondi Interni Assicurativi prescelti, nei termini già precisati. Il calcolo viene effettuato, al netto della spesa sotto indicata, in base al prezzo delle units del nuovo Fondo Interno Assicurativo, del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

La nuova composizione percentuale viene indicata nel Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

La sostituzione può essere richiesta - dopo il periodo sopra precisato - in qualsiasi momen-

to ed avviene alle condizioni che seguono:

- la prima sostituzione è gratuita;
- ogni sostituzione successiva ha un costo fisso pari a Euro 25,82.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo** che informa dell’avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il vecchio ed il nuovo Fondo Interno Assicurativo:

- il numero di units vendute ed acquistate;
- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il controvalore del numero di units alla data di sostituzione.

Art. 15 SPESE

Le spese relative al presente Contratto, da applicarsi all’importo pagato, sono suddivise - distintamente per Piano di Versamento - nel seguente modo:

PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE

SPESA FISSA

- PREMIO ANNUO
 - * importo pari a Euro 18,59 annue;
- VERSAMENTO AGGIUNTIVO
 - * pari a zero;

La spesa fissa è trattenuta dalla premio annuo con frequenza annuale alla decorrenza del Contratto ed ad ogni ricorrenza annuale del Contratto.

SPESA DI GESTIONE

- PREMIO ANNUO
 - * nel primo anno le units vengono acquistate al netto di una spesa di gestione espressa in percentuale pari al 40% del premio annuo;
 - * dal secondo anno le units vengono acquistate al netto di una spesa di gestione espressa in percentuale pari al 5% del premio annuo.
- Tali percentuali vengono applicate all’importo del premio al netto della spesa fissa;
- VERSAMENTO AGGIUNTIVO
 - * le units vengono acquistate al netto di una spesa di gestione espressa in percentuale pari al 5% del versamento aggiuntivo;

PIANO DI VERSAMENTO MENSILE

SPESA FISSA

- PREMIO MENSILE
 - * importo complessivo pari a Euro 18,59 annue, da suddividersi in:
 - Euro 4,65 al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato;

- Euro 1,55 sui successivi versamenti mensili;

La spesa fissa è trattenuta dalla premio mensile con frequenza mensile alla decorrenza del Contratto ed ad ogni ricorrenza mensile del Contratto.

VERSAMENTO INIZIALE

- * pari a zero;

SPESA DI GESTIONE

• PREMIO MENSILE

- * le units vengono acquistate al netto di una spesa di gestione espressa in percentuale pari al 5% del premio mensile. Tale percentuale viene applicata al premio mensile al netto della spesa fissa;

• VERSAMENTO INIZIALE

- * le units vengono acquistate al netto di una spesa di gestione espressa in percentuale pari al 40% del versamento iniziale.

Art. 16 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Nel caso in cui il Contraente sospenda il pagamento dei premi mensili costanti nei primi 12 mesi e non versi, nei successivi 6 mesi, tutti i premi mensili costanti arretrati, i premi mensili costanti già corrisposti restano acquisiti dalla Società.

Il Contratto si intende così annullato e nulla è dovuto al Contraente o ad eventuali Beneficiari. Qualora invece il Contraente sospenda il pagamento dei premi, pagato il primo premio annuo costante ovvero i 12 premi mensili costanti e trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, questo rimane in vigore in base alle units possedute alla data di sospensione del pagamento degli stessi.

In questo caso è consentito:

- riprendere il pagamento dei premi, come indicato all'Art.17 "RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI: RIATTIVAZIONE", che segue;
- interrompere il pagamento dei premi, mantenendo il Contratto in vigore, libero da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto definito all'Art. 18 "RIDUZIONE", che segue;
- riscattare parzialmente o totalmente il Contratto, alle condizioni indicate all'Art. 19 "RISCATTO" che segue.

Art. 17 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI: RIATTIVAZIONE

Nel caso in cui il Contraente abbia sospeso il pagamento dei premi può riattivarlo - versan-

do tutti i premi arretrati - entro i primi 12 mesi dal primo premio non pagato, altrimenti il Contratto viene ridotto, alle condizioni indicate all'Art. 18 "RIDUZIONE", che segue.

Art. 18 RIDUZIONE

Pagato il primo premio annuo costante ovvero i 12 premi mensili costanti e trascorsi interamente 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, il Contraente ha la facoltà di richiedere, per iscritto alla Società, la riduzione del Contratto, decidendo di non corrispondere ulteriori premi.

A seguito della riduzione il Contratto resta in vigore libero da ulteriori premi.

Il valore del capitale ridotto viene calcolato sulla base del numero delle units possedute alla data di riduzione del Contratto.

In caso di successiva richiesta di riscatto il valore di riscatto viene calcolato come precisato all'Art. 19 "RISCATTO" che segue.

In caso di riduzione del Contratto non è più possibile:

- riattivare il Contratto;
- sostituire i Fondi Interni Assicurativi;
- effettuare versamenti aggiuntivi.

Dal momento della riduzione del Contratto la Società non trattiene dal Conto Units il premio mensile relativo alla Garanzia Morte; in caso di decesso dell'Assicurato, viene corrisposta ai Beneficiari designati il solo controvalore delle units possedute alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione.

Art. 19 RISCATTO

A condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata della polizza; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di ri-

scatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

L'importo da liquidare viene così determinato:

- il controvalore delle units da riscattare viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data;
- l'importo così ottenuto viene ridotto in base alle penalità di riscatto indicate nella tabella sotto riportata:

Mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penalità di riscatto
dal 13° al 24° mese	4%
dal 25° al 36° mese	3%
dal 37° al 48° mese	2%
dal 49° al 60° mese	1%
dal 61° mese ed oltre	0%

RISCATTO PARZIALE

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima che per il riscatto totale, ma le penalità sopra indicate verranno moltiplicate per il controvalore delle units che si intende riscattare.

Il riscatto parziale può essere comunque richiesto a condizione che:

- tale valore, al lordo della tassazione prevista, sia non inferiore a Euro 2.500,00;
- il controvalore delle units residuo dopo il riscatto parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al seguente Art. 15 "SPESE", sia per l'applicazione delle penalità di riscatto. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.

Art. 20 DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica diverso dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi previsti dalla Legge - uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 19 "RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Colui che subentra nella contraenza dovrà compilare il Modulo di Cambio Contraenza fornito dalla Società accompagnato dalla seguente documentazione:

- Certificato di morte del Contraente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se il Contraente NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se il Contraente HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento stesso e/o verbale di pubblicazione ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo).

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati al successivo Art. 22

“PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ” oltre ai sopraindicati documenti.

L'importo da liquidare verrà determinato con le stesse modalità previste per il riscatto.

Art. 21 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

Art. 22 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Solo nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Previdenza S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;

ovvero

- inviate a Commercial Union Previdenza S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

I 30 giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Incaricato;

oppure

- alla Società, con invio a mezzo posta.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione au-**

tenticata sostitutiva dell'atto notorio, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);

- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento stesso e/o verbale di pubblicazione ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e CIN.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società

anche la seguente documentazione:

- copia di un valido documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e CIN.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel modulo di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.
- il Contraente dovrà indicare nel Modulo di richiesta di liquidazione l'eventuale scelta di opzione di conversione del valore del riscatto totale in rendita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che il Contraente invii una dichiarazione scritta relativamente a tale scelta;
- nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 23 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

Art. 24 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta- Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

Art. 25 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, sono

convertiti in numero di units, di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Società.

Art. 26 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 27 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 28 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 29 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 30 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

Art. 31 INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI COLLEGATI AL CONTRATTO E AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISVAP N. 474/D DEL 21/02/2002

La Società precisa quanto segue:

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio

della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle Norme Contrattuali.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle units degli OICR in cui sono investite le disponibilità allocate in ciascun Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- medio-basso per il Fondo CU BPL LYRA;
- medio-basso per il Fondo CU BPL GEMINI;
- medio-alto per il Fondo CU BPL TAURUS.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in units dei Fondi Interni Assicurativi, denominati: CU BPL LYRA, CU BPL GEMINI, CU BPL TAURUS.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati agli Art. 5, 6 e 7 del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

La gestione degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio, sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato (BIPIELLE FONDICRI

SGR Società appartenente al Gruppo BIPIELLE), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al cliente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal cliente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE UNITS

Ad integrazione dell'Art. 9 "VALORE UNITARIO DELLE UNITS E RELATIVA PUBBLICAZIONE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, si precisa che i prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario

normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Ad integrazione dell'Art. 8 "COMMISSIONE DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si precisa che su ciascun Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 2,40%.

Tali commissioni non tengono conto delle eventuali commissioni di overperformance, applicate dalle SGR che possono essere differenziate per tipo di OICR e che variano in funzione delle performance effettivamente realizzate dall'OICR stesso.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il diritto di riscatto senza penalità.

Si precisa che attualmente la commissione applicata dalla Società di Gestione (SGR) non è superiore:

- dell'0,80% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Monetario;
- dell'1,50% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Obbligazionario;
- del 2,20% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Azionario.

Tali commissioni non tengono conto delle eventuali commissioni di overperformance, applicate dalle SGR che possono essere differenziate per tipo di OICR e che variano

in funzione delle performance effettivamente realizzate dall'OICR stesso.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alle Condizioni

Contrattuali e alla Nota Informativa, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

NET UNIT

UNIT LINKED

CON PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE O MENSILE

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU BPL LYRA, CU BPL GEMINI, CU BPL TAURUS

1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati **CU BPL LYRA**, **CU BPL GEMINI** e **CU BPL TAURUS**.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sceglie uno o più Fondi Interni Assicurativi tra i tre predisposti dalla Società.

2 SCOPO E CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi prescelti.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società, in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare, di diritto comunitario (U.E.) - OICR che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento" -.

3 PARTECIPANTI AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un Contratto espresso in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi prescelti.

4 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare i versamenti effettuati in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi denominati **CU BPL LYRA**, **CU BPL GEMINI** e **CU BPL TAURUS**.

I capitali conferiti a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto sono investiti dalla Società nel rispetto dei limiti previsti dagli Artt.2.5, 2.6 e 2.7 del presente Regolamento.

5 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BPL LYRA

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo **CU BPL LYRA** secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia del Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITA'	0%	10%
COMPARTO MONETARIO	0%	50%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/ BILANCIATO	0%	80%
COMPARTO AZIONARIO	0%	20%

6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BPL GEMINI

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo **CU BPL GEMINI** secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia del Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITA'	0%	10%
COMPARTO MONETARIO	0%	30%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/ BILANCIATO	0%	60%
COMPARTO AZIONARIO	0%	40%

7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BPL TAURUS

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo **CU BPL TAURUS** secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia del Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITA'	0%	10%
COMPARTO MONETARIO	0%	20%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/ BILANCIATO	0%	50%
COMPARTO AZIONARIO	0%	80%

8 COMMISSIONE DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La commissione di gestione a favore della Società è pari allo 0,50% annuo, ed è calcolata quotidianamente sul patrimonio netto di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

9 VALORE UNITARIO DELLE UNITS E RELATIVA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario (prezzo) delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali.

Il valore unitario delle units del Fondo Interno Assicurativo prescelto è determinato dalla Società dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo Interno Assicurativo, al netto della commissione di gestione dello stesso, di cui all'Art.2.8, per il numero delle units riferite allo stesso Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle units, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario **Il Sole 24 ORE**.

10 REVISIONE CONTABILE

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica la adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, e la quotazione delle units (valore unitario delle units).

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo; tale rendiconto, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società dal primo aprile di ciascun anno con riferimento all'esercizio precedente.

ALLEGATO A)

COEFFICIENTI IN FUNZIONE DELL'ETÀ RAGGIUNTA DELL'ASSICURATO, PER IL CALCOLO DEL PREMIO MENSILE RELATIVO ALLA GARANZIA MORTE, PER EURO 1.000 DI CAPITALE ASSICURATO.

età	coefficienti	età	coefficienti	età	coefficienti	età	coefficienti
18	0,082	41	0,158	64	1,666	87	13,882
19	0,087	42	0,172	65	1,836	88	14,967
20	0,090	43	0,188	66	2,017	89	16,101
21	0,094	44	0,207	67	2,190	90	17,330
22	0,099	45	0,225	68	2,383	91	18,975
23	0,099	46	0,252	69	2,585	92	20,385
24	0,101	47	0,288	70	2,853	93	21,876
25	0,105	48	0,321	71	3,083	94	23,448
26	0,108	49	0,353	72	3,357	95	25,101
27	0,114	50	0,382	73	3,647	96	26,838
28	0,120	51	0,413	74	3,989	97	28,658
29	0,126	52	0,457	75	4,385	98	30,558
30	0,129	53	0,515	76	4,846	99	32,540
31	0,132	54	0,575	77	5,278	100	34,599
32	0,131	55	0,648	78	5,789	101	36,732
33	0,128	56	0,723	79	6,390	102	38,934
34	0,126	57	0,806	80	7,070	103	41,199
35	0,125	58	0,901	81	7,904	104	43,521
36	0,125	59	1,005	82	8,754	105	45,889
37	0,128	60	1,117	83	9,665	106	48,294
38	0,134	61	1,238	84	10,637	107	50,725
39	0,137	62	1,369	85	11,711	108	53,169
40	0,145	63	1,509	86	12,812	109	55,612

ESEMPIO

PIANO DI VERSAMENTO ANNUALE

- età dell'Assicurato = 45 anni
- coefficiente per la determinazione del premio relativo alla Garanzia Morte = 0,225
- premio annuo costante lordo = EURO 5.164,57
- moltiplicatore da applicare al premio annuo costante lordo per la determinazione dell'importo relativo al Capitale Caso Morte aggiuntivo = 1,5
- importo del Capitale Caso Morte aggiuntivo =
EURO: $(5.164,57 \times 1,5) = 7.746,85$
- premio relativo alla Garanzia Morte =
EURO: $(7.746,85 \times 0,225) / 1.000 = 1,74$
- valore ipotetico unitario delle units =
EURO: 5,16
- units detratte mensilmente per la Garanzia Morte =
EURO: $1,74 / 5,16 = 0,3375$



Capitale Sociale Euro 9.100.000,00 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17820 del 04/08/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 01/09/1988) – R.E.A. di Milano n. 1573727 – Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08745960156 – Partita IVA 12648740152
La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

Commercial Union Previdenza S.p.A.

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

COMPAGNIA DEL GRUPPO

